

D.M. 6 agosto 1994 (GU 24 agosto 1994, n. 197)

Recepimento delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412: <<Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10>>;

Visti in particolare le seguenti disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993:

- l'art. 5, comma 2, l'art. 8, comma 3, l'art. 11, comma 14 e l'allegato B, secondo cui le normative UNI ivi previste sono recepite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i trenta giorni successivi alla loro pubblicazione da parte dell'UNI;

- l'art. 12, comma 2, secondo cui le disposizioni degli articoli 5, 7, 8 e 11 del medesimo regolamento hanno effetto dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del predetto decreto di recepimento delle normative UNI e, in ogni caso, dal 1º agosto 1994;

- l'art. 8, comma 11, secondo cui la formulazione del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato di cui al comma 7 del medesimo art. 8 può essere variata, anche in relazione all'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le norme tecniche pubblicate dall'UNI ai fini dell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 e le relative comunicazioni affettuate a questo Ministero;

Ritenuto di dover provvedere al recepimento delle predette norme tecniche UNI e, nel contempo, a meglio precisare la formulazione del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono recepite le seguenti normative tecniche UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:

UNI 10344 - <<Riscaldamento degli edifici - calcolo dei fabbisogno di energia>>, attuativa dell'art. 8, comma 3;

UNI 10348 - <<Riscaldamento degli edifici - rendimento dei sistemi di riscaldamento - metodo di calcolo>>, attuativa dell'art. 5, comma 2;

UNI 10376 - <<Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici>>, attuativa dell'allegato B;

UNI 10379 - <<Riscaldamento degli edifici - fabbisogno energetico convenzionale normalizzato - metodo di calcolo>>, attuativa dell'art.8, comma 3;

UNI 10389 <<Generatori di calore - misurazione in opera del rendimento di combustione>>, attuativa dell'art. 11, comma 14;

2. Sono altresì recepite le seguenti normative tecniche pubblicate dall'UNI, in quanto strumentali all'applicazione delle norme UNI 10344 e UNI 10379 e quindi attuative del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:

UNI 10345 - << Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - trasmittanza termica dei componenti edilizi finestrati - metodo di calcolo>>;

UNI 10346 - <<Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - scambi di energia termica tra terreno ed edificio - metodo di calcolo>>;

UNI 10347 - <<Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - energia termica scambiata tra una tubazione e l'ambiente circostante - metodo di calcolo>>;

UNI 10349 - <<Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - dati climatici>>;

UNI 10351 - <<Materiali da costruzione - valori della conduttività termica e permeabilità al vapore>>;

UNI 10355 - <<Murature e solai - valori della resistenza termica e metodi di calcolo>>.

Art. 2.

1. Nella formula del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale di cui all'art. 8, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il valore del simbolo Cd è così rettificato:

<<Cd = valore limite del coefficiente di dispersione volumica per trasmissione dell'involucro edilizio, espresso in W/mc °C, come fissato in base alle disposizioni richiamate al comma 6>>.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1994

Il Ministro: GNUTTI